



DIREZIONE/DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO //

UFFICIO Coordinamento, supporto e documentazione

GIUNTA REGIONALE

Seduta del - **9 MAG. 2017** Deliberazione N. **250**

L'anno il giorno del mese di **- 9 MAG. 2017** negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente **Dott. Luciano D'ALFONSO** con l'intervento dei componenti:

L' Estensore
Dr.ssa Barbara Morganti
(firma)

Il Responsabile dell' Ufficio
Dr.ssa Barbara Morganti
(firma)

Il Dirigente del Servizio
//
(firma)


Il Direttore di Dipartimento
Dott. Angelo Muraglia
(firma)

Il Componente la Giunta
Dott. Silvio Paolucci
(firma)

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Avv. Daniela Valenza
(firma)



Il Presidente della Giunta
F.to Dr. Luciano D'Alfonso
(firma)

Svolge le funzioni di Segretario **Daniela Valenza**

OGGETTO

D.LGS. 21.12.1999 n.517: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE E UNIVERSITA'

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:


- l'art.6 del D.Lgs. n.502 del 30.12.1992 e ss.mm. e i.;
- l'art.6 della L.30.11.1998 n.419;
- l'art.1 del D.Lgs. n.517 del 21.12.1999 recante "Disciplina del rapporti fra Servizio Sanitario nazionale ed università, a norma dell'art.6 della legge 30 novembre 1998 n. 419";
- l'art.2 della L.R. n.67 del 21.12.2012, recante "Disposizioni normative in materia sanitaria"

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 143 del 24 febbraio 2015 con la quale, in ossequio al comma 3 dell'art.2 della L.R. n.67 del 21/12/2012, è stata costituita la Commissione Regione-Università, con specifica individuazione dei Componenti designati ;
- la D.G.R. n.743 del 09.09.2015 con la quale si è provveduto alla sostituzione di un componente

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
(firma)

della Commissione medesima;

ATTESO CHE la Commissione ha regolarmente svolto le attività demandate dall'art.2 L.R. 67/2012 , provvedendo, ad esito di plurimi incontri, alla stesura dello schema di Protocollo d'intesa – allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale – da sottoporre alla attenzione della Giunta Regionale per l'approvazione preventiva ;

RITENUTO di condividere gli esiti delle attività della Commissione Regione Università, approvando lo schema di Protocollo dalla stessa definito e demandandone la stipula al Presidente della Giunta Regionale;

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO CHE

- la presente proposta è sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento, supporto e documentazione per la regolarità del procedimento istruttorio ;
- il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base della istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento, supporto e documentazione, attesta la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo ;

Tanto premesso, dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono integralmente trascritte

1. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa di cui all'art.6 D.Lgs. 502/1992 e ss.mm. e ii., art.1 D.Lgs.n.517/1999, art.2 L.R. 67/2012, siccome definito dalla Commissione preposta ex D.G.R. n.143/2015, modificata con D.G.R n.743/2015;
2. di demandare il Presidente della Giunta Regionale alla stipula del protocollo di cui al precedente punto 1;
3. di demandare il Dipartimento per la Salute e il Welfare alla notifica del presente provvedimento alle AASSLL della Regione Abruzzo, alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R.A.T. , nonché sul portale web regionale.



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 250 del 9 MAG. 2017

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Valenza)

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE REGIONE-UNIVERSITA' D.G.R. n. 143 del 24/02/2015

PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE-UNIVERSITA'

per la disciplina dei rapporti tra SSN e Università con riferimento all'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università, nell'ambito dell'attuale assetto organizzativo sanitario della Regione Abruzzo.

Visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 517 avente ad oggetto "disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art.6 della L.30/11/1998, n.419".

Articolo 1 Principi generali

La Regione Abruzzo (di seguito "Regione") e l'Università di Chieti e l'Università di L'Aquila (di seguito "Università"), nel rispetto delle reciproche autonomie e proprie finalità istituzionali, convengono che la Scuola di Medicina e Chirurgia (per l'Università di L'Aquila) e la Scuola di Medicina e Scienze della Salute (per l'Università di Chieti) concorrano al raggiungimento degli obiettivi della programmazione socio-sanitaria regionale con le attività assistenziali svolte per il Servizio Sanitario Regionale in connessione con le attività di ricerca e di didattica dei corsi di studio e di formazione specialistica delle predette Scuole.

A tal fine, la Regione e l'Università ispirano la propria condotta ai seguenti principi:

- libertà della ricerca e dell'insegnamento;
- inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca ed assistenza;
- leale cooperazione;
- pubblicità e trasparenza.

L'Università e la Regione, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, si impegnano a perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, e miglioramento della qualità dell'assistenza, della didattica e ricerca, l'appropriatezza delle attività assistenziali, la promozione dell'innovazione organizzativa e tecnologica, lo sviluppo della ricerca biomedica, traslazionale e clinica, nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività.

L'Università e la Regione, ciascuna nell'esercizio delle proprie competenze e della propria autonomia, si impegnano ad operare per giungere a modelli organizzativi delle strutture e funzioni per un'efficace e sinergica interazione delle attività assistenziali.

L'Università e la Regione si impegnano alla reciproca informazione o consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività di competenza.



Articolo 2

Partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale

L'Università contribuisce nel rispetto del nuovo "Patto per la salute" 2014-2016, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca:

- alla elaborazione del Piano socio-sanitario regionale;
- alla definizione di indirizzi di politica socio-sanitaria;
- alla definizione di indirizzi nel campo della ricerca di base alla medicina clinica;
- alla definizione di programmi di intervento e all'implementazione di nuovi modelli organizzativi.

Prima dell'adozione o dell'adeguamento del Piano Socio-Sanitario Regionale, la Regione, relativamente alle materie di cui al comma 1, acquisisce il parere formale dell'Università. Il parere si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La Regione, per l'elaborazione e la stesura dei documenti di programmazione regionale, può tener conto dei programmi di sviluppo della Facoltà/Scuola di Medicina e dei suoi corsi di studio, deliberati dalla stessa e dai suoi dipartimenti universitari ed approvati dagli organi di governo dell'Ateneo.

La Regione stabilisce, sentita l'Università, i criteri per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano socio-sanitario regionale con riferimento alle sedi e alle strutture concordemente ritenute necessarie alla formazione di livello universitario.

Articolo 3

Sedi delle attività integrate

Nelle more del completamento del processo di istituzione delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, la collaborazione tra Università e Servizio Sanitario Regionale si realizza nell'ambito delle strutture universitarie, e nell'ambito delle strutture dell'Azienda Sanitaria interessata, con le Unità Operative Complesse o Semplici a direzione universitaria:

Il Servizio Sanitario Regionale concorre alla realizzazione dei fini formativi della Scuola di Medicina e Chirurgia (per l'Università dell'Aquila) e della Scuola di Medicina e Scienze della Salute (per l'Università di Chieti) con tutte le strutture proprie, da inserire nella rete formativa ai fini della formazione medico specialistica e delle lauree sanitarie, nell'ambito:

- a) di strutture e presidi ospedalieri delle ASL;
- b) di strutture assistenziali del territorio;
- c) di strutture private pre-definitivamente accreditate ovvero definitivamente accreditate, che possono essere individuate come sedi di attività formative solo nel caso in cui non siano disponibili le strutture pubbliche indicate ai precedenti punti, in ogni caso nei limiti del rapporto contrattuale con esse vigenti e senza oneri aggiuntivi per il Servizio Sanitario Regionale e per l'Università.

Le Unità Operative (Complesse e Semplici) a direzione universitaria sono assoggettate ai parametri standard per l'individuazione delle stesse nei termini di cui al DM 70/2015 avente ad oggetto "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" e del riordino della rete ospedaliera regionale.

Le intese tra Regione e Università trovano realizzazione, nel rispetto dei contenuti del presente Protocollo.



Articolo 4

Organizzazione delle strutture ad attività integrata

L'Atto Aziendale è adottato dal Direttore Generale sentito il Rettore dell'Università interessata.

L'Atto Aziendale può prevedere Dipartimenti c.d. "misti" laddove questi ricomprendano Unità Operative a direzione ospedaliera e a direzione universitaria.

Il Direttore del Dipartimento è scelto fra i Direttori delle Strutture Complesse di cui si compone il Dipartimento sulla base di una terna proposta dal Comitato di Dipartimento mediante sistema elettivo. Il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. Il Direttore del Dipartimento, ove insistano Unità Operative a direzione universitaria, è nominato dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria sentito il Rettore dell'Università.

Articolo 5

Parametri per l'individuazione delle attività assistenziali integrate con le funzioni di didattica e di ricerca della Scuola di Medicina e Chirurgia (Scuola di Medicina e Scienze della Salute per UNICH)

Il numero dei posti letto a disposizione della Scuola di Medicina e Chirurgia (o Scuola di Medicina e Scienze della Salute) per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca è determinato in base ai seguenti rapporti:

- due posti letto per ogni studente iscritto al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia;
- 0,6 posti letto per ogni studente iscritto al primo anno delle Scuole di specializzazione della Scuola di Medicina e Chirurgia (o Scuola di Medicina e Scienze della Salute);
- 0,5 posti letto per ogni studente iscritto al primo anno del corso di laurea delle professioni sanitarie -infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Articolo 6

Integrazione funzionale del personale del S.S.R. e Universitario

E' attuata la reale integrazione tra il personale universitario e il personale del S.S.R., chiamato, nel suo complesso, al perseguimento degli obiettivi di assistenza, didattica e di ricerca.

Nell'esercizio dell'attività assistenziale presso le sedi di cui all'art. 3 e nel rapporto con gli organi del Servizio Sanitario, salve le specifiche disposizioni del presente protocollo, al personale universitario si applicano le norme stabilite per il rapporto di lavoro del personale del S.S.N.

Il personale universitario che svolge attività assistenziale presso le sedi di cui all'art. 3, assume tutti gli impegni connessi allo svolgimento delle attività assistenziali stesse, con adesione alle indicazioni fornite dalle direzioni aziendali e nell'osservanza delle normative contrattuali vigenti.

I professori universitari ed i ricercatori che svolgono attività assistenziale, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare e alle specifiche funzioni loro attribuite, sono responsabili dei risultati assistenziali conseguiti.

L'orario di lavoro per ordinaria attività assistenziale del personale universitario medico è confermato in un numero di ore non inferiore a 20 ore settimanali, salva diversa determinazione in aumento in sede di accordi attuativi tra ASL e Università. Il personale universitario è inserito, unitamente al personale del S.S.R., nei turni di lavoro predisposti dal Direttore dell'Unità Operativa.



La presenza nelle strutture aziendali del personale universitario è rilevata utilizzando i medesimi sistemi automatizzati di registrazione delle presenze in uso per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie di riferimento.

I Direttori/Dirigenti Medici Ospedalieri che nel corso del vigente protocollo d'intesa diventeranno, senza soluzione di continuità, professori/ricercatori delle rispettive Università di L'Aquila e Università di Chieti nei relativi settori scientifico/disciplinari o settori affini, a domanda conservano *ad personam* la posizione funzionale fino alla permanenza nel ruolo universitario.

Articolo 7

Partecipazione del personale del S.S.R. alla didattica

Con specifici accordi attuativi l'Azienda Sanitaria e l'Università definiscono le modalità e i termini per la partecipazione del personale del Servizio Sanitario Regionale all'attività didattica, in conformità alle disposizioni normative e contrattuali vigenti e ponendosi l'obiettivo di una adeguata valorizzazione ed incentivazione della stessa.

Tali accordi sono orientati ai seguenti principi:

- a) il personale del Servizio Sanitario Regionale partecipa all'attività didattica, con funzioni di docenza, tutorato ed altre attività formative, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture didattiche dell'Università;
- b) l'attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali e in stretta interconnessione con esse;
- c) per il personale del S.S.R. è necessaria la specifica preventiva autorizzazione della competente Direzione Generale.

La partecipazione del personale del Servizio Sanitario Regionale all'attività di docenza è svolta fuori dell'orario di servizio.

Articolo 8

Dotazione organica

La dotazione organica complessiva del personale della Asl e del personale universitario convenzionato è unica. Nell'ambito del processo di determinazione delle dotazioni organiche aziendali, fondato sul fabbisogno effettivo di personale, il debito orario in termini di impegno assistenziale relativo al personale universitario medico viene computato nella misura di venti (20) ore settimanali.

Ai soli fini della determinazione della dotazione organica il numero delle unità di personale docente universitario sarà quantificato in unità equivalenti in relazione al debito orario rispetto al personale ospedaliero.

I posti della dotazione organica destinati al convenzionamento con personale universitario sono definiti nel numero negli appositi protocolli attuativi in relazione alla dotazione organica e ai limiti di spesa per il personale.

Eventuali variazioni delle dotazioni organiche delle Unità Operative convenzionate, derivanti da modificazioni dei carichi di lavoro o da esigenze organizzative specifiche, coinvolgeranno, in egual misura, l'apporto del personale medico ospedaliero ed universitario; per quest'ultimo previo parere della Commissione Consultiva Paritetica Permanente ASL-Università.



Il personale universitario che svolge attività assistenziale presso le sedi di cui all'art. 3 è individuato di intesa fra il Rettore e il Direttore Generale dell'Azienda ASL in appositi elenchi con l'indicazione del dipartimento e dell'unità operativa di afferenza, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione nella disciplina posseduta o disciplina equipollente secondo i criteri previsti per l'accesso al S.S.N.. L'atto ricognitivo di cui al presente comma è aggiornato annualmente, di intesa tra le medesime parti.

Il turnover del personale medico universitario e del personale medico ospedaliero è "specifico", nel senso che la copertura dei posti vacanti, o che si renderanno eventualmente vacanti, avverrà con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti in materia di accesso, mediante l'utilizzo di personale proveniente dal medesimo comparto (universitario od ospedaliero).

Qualora l'Università non ricopra uno dei posti vacanti, il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, in presenza di condizioni di urgente necessità relativa ad esigenze assistenziali, potrà ricoprire il posto temporaneamente con personale ospedaliero, tenendo conto della programmazione didattico-scientifica della Facoltà di Medicina. Nel caso si tratti del posto di Direttore di Struttura Complessa a direzione universitaria, l'incarico di sostituzione è attribuito dal Direttore Generale ad altro dirigente ospedaliero o universitario secondo quanto previsto dalle norme vigenti per il personale del SSN. Resta salva la facoltà per il Direttore Generale, in caso di vacanza del posto di Direttore di Struttura Complessa a direzione ospedaliera, di attribuire l'incarico di sostituzione ad altro Direttore di Struttura Complessa a direzione universitaria nel rispetto comunque di quanto previsto dalle norme vigenti per il personale del SSN.

Articolo 9

Trattamento giuridico del personale universitario convenzionato

I professori e i ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le Strutture Sanitarie, sono individuati con apposito atto dal Direttore Generale dell'Azienda su proposta del Rettore. Con lo stesso atto è stabilita l'afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari alle strutture (Complesse o Semplici) assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione nella disciplina posseduta o disciplina equipollente secondo i criteri previsti per l'accesso al S.S.N.

Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma precedente, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il Direttore Generale, le norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale universitario convenzionato assume uguale diritti e doveri del corrispondente personale ospedaliero con pari posizione funzionale. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al Direttore Generale. Il personale universitario che svolge attività assistenziale è responsabile dei risultati conseguiti, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati e alle specifiche funzioni attribuitegli.

Ai professori di prima fascia può essere attribuito dal Direttore Generale, su proposta del Rettore, un incarico di direzione di Struttura Complessa o di Struttura Semplice, secondo il modello organizzativo individuato nell'Atto Aziendale con riferimento alle strutture sanitarie convenzionate. L'incarico di direzione di struttura complessa a direzione universitaria, in mancanza di professori di prima fascia del relativo settore scientifico-disciplinare, può essere affidato, dal Direttore Generale, su proposta del Rettore, a professori di seconda fascia, previa attribuzione, da parte dell'Università, delle funzioni assistenziali apicali.

Il Direttore Generale può, su proposta del Rettore, individuare modalità che garantiscano ai professori di prima fascia, ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura complessa o semplice, il necessario supporto dell'attività assistenziale quale indissolubile requisito dell'attività didattico-formativa attraverso la responsabilità e la gestione di Programmi



(assimilati negli Atti Aziendali quali strutture complesse/semplifici) infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.

Ai professori universitari di seconda fascia, che non rientrano nella fattispecie di cui sopra, e ai ricercatori con almeno cinque anni di anzianità assistenziale, possono essere conferiti solo incarichi di struttura semplice, ovvero incarichi professionali da parte del Direttore Generale su proposta del Direttore della Struttura Complessa di appartenenza, o del Direttore del Dipartimento per gli incarichi di Struttura Semplice a valenza dipartimentale, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 15, 15-bis e 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

I ricercatori a tempo determinato possono essere convenzionati per la durata del rapporto contrattuale con l'Università.

Il personale universitario viene sottoposto per la parte relativa all'attività assistenziale, al pari del personale ospedaliero alle periodiche procedure di valutazione volte alla conferma dell'incarico dirigenziale. Le verifiche concernono le attività professionali svolte e i risultati raggiunti, tenuto anche conto dell'attività di didattica e di ricerca. La valutazione dei professori universitari titolari di incarico di Struttura Complessa è effettuata da apposito Collegio Tecnico presieduto dal Direttore Sanitario Aziendale o dal Direttore del Dipartimento e da due componenti (Direttori di UOC di altra ASL) della disciplina, di cui uno universitario convenzionato. La valutazione dei professori universitari non titolari di Struttura Complessa viene effettuata dai Collegi Tecnici aziendali delle discipline di riferimento.

L'azione disciplinare nei confronti del personale universitario convenzionato con esclusivo riferimento all'attività assistenziale è demandata all'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Azienda Sanitaria.

Il personale operante temporaneamente quale assegnista o dottorando, presso gruppi di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'attività di ricerca clinica, può svolgere attività clinica nel contesto del progetto di ricerca che costituisce la base dell'assunzione. Detto personale, inserito in un elenco separato, viene assegnato ad Unità Operative di riferimento del Dipartimento interessato, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento stesso, e non ha diritto ad alcun emolumento aggiuntivo rispetto a quanto percepito per effetto del contratto di ricerca.

I rapporti con il personale universitario tecnico amministrativo di area socio-sanitaria e di area tecnica nelle unità operative convenzionate a direzione universitaria verranno disciplinati da specifici accordi tra le parti (Asl/Università).

Articolo 10

Trattamento economico del personale medico universitario

Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture sanitarie aziendali per le relative attività istituzionali, ai professori e ricercatori universitari convenzionati che svolgono attività assistenziale, in ossequio al principio di equiparazione retributiva tra medici ospedalieri e medici universitari, viene corrisposta la differenza stipendiale che è determinata dal raffronto tra il trattamento economico complessivo, inclusivo della Indennità Integrativa Speciale, attribuito dall'Università ed il trattamento economico complessivo spettante al dipendente ospedaliero di corrispondente posizione funzionale e responsabilità connesse all'incarico conferito ai sensi del precedente art. 9 e tenuto conto della graduazione delle funzioni.

La struttura della retribuzione del dirigente medico ospedaliero presa a base del calcolo per il raffronto ai fini della quota di integrazione da corrispondere al personale universitario è la seguente complessivamente considerata:



Trattamento Fondamentale:

Stipendio tabellare;
Retribuzione individuale di anzianità;
Indennità di specificità medica;
Retribuzione di posizione unificata;
Assegno personale;

Trattamento Accessorio:

Retribuzione di posizione – parte variabile aziendale;
Indennità di incarico di struttura complessa;
Specifico trattamento economico;

Indennità di esclusività del rapporto di lavoro: (in relazione alla fascia corrispondente all'esperienza professionale maturata).

Nel caso in cui il personale universitario opti per il rapporto di lavoro a “tempo definito” (rapporto assistenziale non esclusivo), la differenza stipendiale viene determinata dal raffronto con il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, spettante al dirigente medico ospedaliero con rapporto di lavoro “non esclusivo” di corrispondente posizione funzionale e responsabilità connesse all'incarico conferito ai sensi del precedente art. 9 e tenuto conto della graduazione delle funzioni.

La differenza stipendiale di cui al presente articolo è soggetta ad automatici adeguamenti in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale nonché in base a variazioni del trattamento economico attribuito dall'Università.

Al personale universitario convenzionato è altresì corrisposto, ove spettante, il trattamento accessorio per lavoro straordinario, turni di guardia e pronta disponibilità, ecc.

Al personale universitario convenzionato viene, altresì, corrisposta, in relazione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi annualmente assegnati dalla Direzione Generale, valutati dall'Organismo di Valutazione, una retribuzione di risultato, determinata in relazione alle quote corrisposte allo stesso titolo al personale medico dipendente che ha operato nelle medesime Unità Operative (determinate in base al budget assegnato all'unità operativa stessa), sulla base del criterio di pari contributo personale alla realizzazione degli obiettivi concordati e di equità che tiene conto proporzionalmente del debito orario dovuto dai medici universitari.

Tali trattamenti aggiuntivi sono erogati nei limiti di spesa per il personale fissati a livello regionale.

Articolo 11

Ripartizione spese di manutenzione

La Regione e l'Università convengono:

- che le spese per la manutenzione ordinaria delle attrezzature proprie dell'Università, messe a disposizione dall'Azienda Sanitaria per l'attività assistenziale, siano a carico dell'Azienda medesima;
- che le spese per la manutenzione ordinaria delle attrezzature proprie dell'azienda USL, messe a disposizione dell'università per i suoi fini istituzionali, siano a carico dell'Università.

Articolo 12

Assicurazioni e responsabilità civile

L'Azienda sanitaria, con oneri a proprio carico, provvede alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale



svolta dal personale universitario, compreso quello in formazione specialistica che opera nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del personale dipendente secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art.41 del D.Lgs. 368/99.

Grava sull'Università l'onere assicurativo relativo alla responsabilità civile per danni a terzi ricoverati o comunque assistiti anche ambulatoriamente per fatto o atto degli studenti della Scuola di Medicina e Chirurgia (per l'Università dell'Aquila) e della Scuola di Medicina e Scienze della Salute (per l'Università di Chieti).

Articolo 13

Formazione degli specializzandi e del personale infermieristico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione

L'Università e la Regione si impegnano alla massima integrazione e collaborazione tra il sistema formativo e il sistema sanitario, al fine di perseguire i comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione degli specializzandi, nonché della formazione infermieristica, tecnica della riabilitazione e della prevenzione.

L'integrazione tra l'Università e la Regione attinente alla funzione formativa e di ricerca ed all'attività assistenziale comprende anche le attività di formazione post-specialistica previste dal decreto legislativo n.502/92 e successive modifiche. In particolare, la Regione può avvalersi dell'Università ai fini dell'organizzazione dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'art. 3 bis, comma 4, del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.

La programmazione della formazione specialistica e della formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione deve essere realizzata sulla base dei fabbisogni rilevati, secondo la disciplina vigente in materia, promuovendo scelte conformi alla normativa comunitaria.

In attuazione dei rapporti di collaborazione di cui ai precedenti commi, la ASL mette a disposizione dell'Università strutture, personale ed attrezzature al fine di consentire l'espletamento delle attività didattiche, scientifiche ed assistenziali, ivi compresi i correlati servizi generali per gli studenti ed i docenti.

Le strutture, il personale e le attrezzature necessarie per l'attività dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie saranno individuate e disciplinate con successivi accordi, di cui ai commi 2 e 3 dell'art.6 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i, tenendo conto della tipologia e dei volumi dell'attività assistenziale necessaria per la formazione degli specializzandi e del personale sanitario.

La tipologia delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della formazione degli specializzandi e del personale sanitario è individuata in base ai relativi ordinamenti didattici ed alla normativa vigente. Il volume delle suddette attività deve essere adeguato al numero previsto dallo statuto di ciascuna delle scuole di specializzazione attivate presso l'Università nonché al numero degli iscritti al primo anno di ciascun corso di diploma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione o dei corrispondenti corsi di laurea di primo livello.

Per lo svolgimento degli insegnamenti tecnico-pratici, nonché delle discipline previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, l'Università può avvalersi del personale del Servizio Sanitario Regionale. Tale personale deve essere in possesso dei requisiti ritenuti idonei dalla Scuola di Medicina, tenuto conto dell'esperienza didattico scientifica acquisita. L'Università può, inoltre, affidare funzioni di tutor ai dipendenti delle strutture coinvolte.



L'Università, per le attività didattiche previste dagli ordinamenti dei corsi di studio, affida incarichi anche al personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale qualificato per la materia di docenza, sulla base di una valutazione curriculare. Ai fini dello svolgimento delle attività tecnico-pratiche e di tirocinio, l'Università si avvale anche delle strutture ospedaliero/territoriali del Servizio Sanitario Regionale.

L'attività dei medici in formazione specialistica all'interno della rete formativa regionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ed il funzionamento dell'Osservatorio Regionale della formazione medica specialistica restano disciplinati dalla normativa vigente.

La Regione e l'Università perseguono entrambe l'obiettivo del miglioramento continuo della qualità dell'assistenza sanitaria, la promozione della formazione di figure professionali sanitarie per il potenziamento della ricerca di eccellenza in campo biomedico e l'innovazione organizzativa e tecnologica del S.S.R., individuando per l'Università di Chieti-Pescara il polo del cuore e della vista e per l'Università dell'Aquila il polo oncologico e delle tecnologie avanzate.

Articolo 14 Norma finale

La durata del presente protocollo di intesa è di tre anni prorogabili, salvo disdetta delle parti da formalizzare almeno sei mesi prima della scadenza in connessione a sopravvenute esigenze di modifica della programmazione regionale ovvero per esigenze connesse ai programmi di didattica e ricerca dell'Università purché compatibili con la programmazione regionale e in ogni caso per esigenze di adeguamento a disposizioni normative sopravvenute con esso incompatibili.

La Commissione Regione-Università (preposta alla stesura del presente Protocollo d'Intesa), assume il ruolo di Commissione Permanente ai fini della consultazione periodica fra Regione ed Università.

Si occupa dello stato di applicazione del Protocollo medesimo, nonché della verifica, con cadenza di norma semestrale, della congruità dei modelli organizzativi definiti negli Atti Aziendali delle ASL, con riferimento alle strutture a direzione universitaria, rispetto alla programmazione regionale.

Altresi, assume iniziative e misure che assicurino la coerenza della programmazione delle attività assistenziali con la quella ritenuta essenziale ai fini della didattica e della ricerca

La disciplina dei rapporti tra singola Università e Azienda Sanitaria è demandata a Commissioni Consultive Paritetiche composte da: Direttore Generale ASL o suo delegato, e n.3 dirigenti medici ospedalieri individuati dal Direttore Generale, Rettore o suo delegato, e n.3 professori/ricercatori universitari convenzionati individuati dal Rettore. La Commissione Consultiva è convocata dal Direttore Generale anche su specifica richiesta del Rettore.

Per quanto non previsto dal presente Protocollo si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a surname that is partially obscured by the flourish.



UNITA' OPERATIVE OSPEDALIERE A DIREZIONE UNIVERSITARIA (Rif. Decreto N. 79 DEL 21 Luglio 2016)	PO CHIETI		PO ORTONA	
	UOC	UOSD	UOC	UOSD
Anatomia ed Istologia Patologica	1			
Anestesia e Terapia Intensiva	1			
Breast Unit*			1	
Clinica Cardiochirurgica	1			
Servizio di Cardiologia**		1		
Clinica di Chirurgia Generale	1			
Clinica Dermatologica			1	
Clinica Geriatrica	1			
Clinica di Ginecologia ed Ostetricia	1			
Clinica di Malattie Infettive		1		
Clinica di Medicina Interna 1	1			
Clinica di Medicina interna 2	1			
Clinica Nefrologica	1			
Clinica di Neonatologia e TIN		1		
Clinica Neurologica	1			
Clinica di Odontostomatologia	1			
Clinica di Oftalmologia	1			
Clinica di Oncologia Medica	1			
Clinica di Ortopedia e Traumatologia	1			
Clinica di Otorinolaringoiatria	1			
Clinica Pediatrica	1			
Clinica di Psichiatria	1			
Radiologia	1			
Radioterapia Oncologica	1			
Urologia***	1			
TOTALE UOC/UOSD OSPEDALIERE	20	3	2	

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pasquale FLACCO



UOC EXTRAOSPEDALIERA	CHIETI
Genetica Medica***	1

*U.O.C. a scadenza alla data di pensionamento dell'attuale Direttore

**U.O.S.D. da trasformare in UOC previo nulla osta regionale

***U.O. C. il cui convenzionamento è subordinato all'espletamento dei concorsi universitari

IL DIRETTORE GENERALE
Dot. Pasquale FLACCO



UNITA' OPERATIVE OSPEDALIERE A DIREZIONE UNIVERSITARIA (Rif. Decreto N. 79 DEL 21 Luglio 2016)	PO PESCARA	
	UOC	UOSD
Chirurgia Pediatrica	1	
Neurochirurgia	1	
Ematologia*	1	
Genetica Medica		1
TOTALE UOC/UOSD OSPEDALIERE		

*al pensionamento dell'attuale Direttore Ospedaliero

DENOMINAZIONE UNITA' OPERATIVA	PO L'AQUILA		PO AVEZZANO		PO SULMONA	
	UOC	UOSD	UOC	UOSD	UOC	UOSD
GERIATRIA						
MEDICINA GENERALE	1		1			
NEUROLOGIA E STROKE UNIT	1		1			
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE						
TRAPIANTO RENE-NEFROLOGIA AD INDIRIZZO CHIRURGICO	1	1				
DERMATOLOGIA GENERALE ED ONCOLOGICA	1					
GASTROENTEROLOGIA		1				
ONCOLOGIA	1					
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA		1				
REUMATOLOGIA	1					
ANESTESIA, CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE		1				
CHIRURGIA GENERALE	1					
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE		1				
CHIRURGIA VASCOLARE		1				
NEUROCHIRURGIA	1					
OCULISTICA		1				
CHIRURGIA ORTOPEDICA MININVASIVA E COMPUTER ASSISTITA		1				
OSTETRICA E GINECOLOGIA CON CENTRO FIVET	1					
PEDIATRIA E PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	1					
PSICHIATRIA	1					
RADIOLOGIA	1					
NEURORADIOLOGIA	1					
GENETICA MEDICA		1				
CENTRO PER L'AUTISMO		1				
TOTALE UOC/UOSD OSPEDALIERE	13	10	2	2	25	




DENOMINAZIONE UNITA' OPERATIVA	UNITA' OPERATIVE EXTRAOSPEDALIERE	
	UOC	UOSD
TRATTAMENTO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA ED INTERVENTI PRECOCI (TRIP)		1
SERVIZIO MEDICI COMPETENTI E MEDICI AUTORIZZATI		1
ONCOLOGIA TERRITORIALE		1
ANDROLOGIA	1	
CHIRURGIA E DIAGNOSTICA ENDOSCOPICA	1	
	2	3
TOTALE UOC/UOSD OSPEDALIERE E EXTRAOSPEDALIERE	5	

Prof. Carlo Masciocchi



Dott.ssa Maria Teresa Colizza






UNITA' OPERATIVE A DIREZIONE UNIVERSITARIA (Rif. Decreto N.79 del 21 luglio 2016)	P.O. TERAMO		P.O. S. OMERO	
	UOC	UOSD	UOC	UOSD
ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA	1			
UROLOGIA	1			
CHIRURGIA TORACICA	1			
CHIRURGIA PROCTOLOGICA A RICOVERO BREVE				1
EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE		1		